



## PROVINCIA DI LATINA

Settore Avvocatura

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. 174 DEL - 1 DIC. 2022

### PREMESSO

CHE con sentenza del 19.09.2005 n.2398, Sezione Lavoro, il Tribunale di Latina ha determinato il risarcimento del danno dovuto in favore del dipendente della Provincia di Latina, Sig. C. S. a seguito del sinistro avvenuto in data 30.06.2000;

CHE con determinazione dirigenziale n. 1181 del 20.03.2006, la Provincia di Latina, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha corrisposto la somma stabilita in sentenza;

CHE a seguito di gravame, con sentenza n. 7800/2011, la Corte di Appello di Roma, in riforma parziale della sentenza n. 2398 del Tribunale di Latina, ha rideterminato il risarcimento del danno riducendone l'ammontare;

CHE nonostante l'atto di messa in mora, il soggetto risarcito non ha ad oggi ancora provveduto alla restituzione delle somme dovute all'Ente, disattendendo al pronunciamento della Sentenza di Appello citata;

CHE pertanto occorre provvedere al recupero forzoso di quanto dovuto all'Ente, mediante l'affidamento ad un legale dell'Avvocatura Provinciale;

PERTANTO in considerazione della disamina e della attività di studio espletata dall'Avvocatura cui è demandata l'attività istruttoria sottesa al presente procedimento, dalla quale sono emersi fondati motivi per provvedere al recupero delle somme relative determinate nella sentenza n.7800/2011, resa dalla Corte di Appello di Roma;

PRESO ATTO che il procedimento è assegnato per competenza all'Avvocatura Provinciale dell'Ente, che ne ha curato l'istruzione e che provvede alla detenzione di tutti gli atti, assicurando il compimento delle attività gestionali conseguenti e connesse all'esecuzione della predetta ordinanza nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto Provinciale e del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale adottato con Decreto del Presidente della Provincia n.28 del 13.05.2015, prot. n. 2563 del 13.05.2015;

RICHIAMATO l'art.7, comma 2, del nuovo Regolamento dell'Avvocatura Provinciale;

VISTO il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 5 lett. D dello Statuto della Provincia di Latina in forza del quale è competenza del Presidente della Provincia promuovere e resistere alle liti,

VISTO il Regolamento dell'Avvocatura Provinciale, adottato con Decreto del Presidente n. 28 del 13.05.2015;



## PROVINCIA DI LATINA

Settore Avvocatura

RICHIAMATO l'art.7, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale;

### DISPONE

Di procedere alla esecuzione forzata, a norma di legge, per espropriazione sugli immobili su ogni loro annesso, pertinenza ed accessione di proprietà del debitore al fine di recuperare il proprio credito, ovvero per espropriazione mobiliare e/o presso terzi;

Di affidare all'Avv. **Claudia Di Troia**, Legale abilitato innanzi alle Magistrature Superiori, Legale dell'Avvocatura dell'Ente, l'incarico di rappresentare e difendere il buon diritto della Provincia di Latina nel giudizio "de quo", con ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre anche nella successiva sede esecutiva, conferendo inoltre a detto avvocato la facoltà di eleggere, occorrendo, diverso domicilio, di chiamare terzi in causa, di proporre eventuale domanda riconvenzionale, nonché di chiedere la riunione del giudizio con altro pendente connesso e/ o avente lo stesso oggetto;

Di incaricare il Dirigente del Settore Avvocatura della esecuzione alla presente ordinanza e la Segreteria Generale di pubblicare la stessa nell'Albo Pretorio della Provincia di Latina.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA  
Avv. Claudia Di Troia

IL PRESIDENTE  
Dott. Gerardo Stefanelli